

TI_GERICHTE 34.2014.30 vom 14. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2014.30

FR: TI_GERICHTE 34.2014.30 du 14 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 34.2014.30 del 14 aprile 2015

Regeste

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.04.2015 34.2014.30 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.04.2015 34.2014.30 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.04.2015 34.2014.30

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

Raccomandata Incarto n. 34.2014.30 rg /sc Lugano 14 aprile 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi segretario: Gianluca Menghetti statuendo sulla petizione del 4 novembre 2014 di AT 1 contro CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale considerato in fatto e in diritto 1.1 Con contratto sottoscritto il 30 marzo/26 aprile 2006 la CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. gennaio 2006 (doc. A/2). 1.2 A seguito del mancato pagamento dei premi dovuti, dopo diffide (doc. A/11-12) e disdetto il contratto d'adesione per il 31 dicembre 2013 (doc. A/12, A/15), adite le vie esecutive con precetto n. _____ dell'UE di _____ (doc. A/16) per un importo di CHF 22'789.05 (cfr. doc. A/15), con la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della società convenuta al pagamento del summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2014, nonché di CHF 103.-- per spese di precetto esecutivo. Postula altresì il rigetto definitivo dell'opposizione al suevocado precetto e la rifusione delle spese ripetibili. 1.3 Parte convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III). 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG. 2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler , *Obligatorische Berufliche Vorsorge*, in: Schw. BVR, Band XIV, *Soziale Sicherheit*, 2007, p. 2065; Lüthy , *Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung*, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenute come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche prima dell'inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata da controparte. Le persone assicurate, le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione (doc. A/2), nel piano di previdenza (doc. A/18) e nelle condizioni contrattuali (doc. A/20). I lavoratori assicurati, i salari erogati (notificati) e le mutazioni intervenute risultano dai documenti di causa, mentre nulla permette di mettere in dubbio la correttezza del calcolo dei contributi effettuato dalla fondazione. In data 31 dicembre 2013 l'importo dovuto all'istituto di previdenza per contributi, interessi e spese (di diffida e per informazione ex art. 86b cpv. 3 LPP, contemplate entrambe nel regolamento dei costi sub doc. A/21) ammontava a CHF 22'234.70 (cfr. estratto conto doc. A/19). Sono stati dipoi addebitati ulteriori CHF 54.35 per interessi (di conto corrente; cfr. doc. A/15) e CHF 500.-- per domanda di esecuzione (cfr. doc. A/15; cfr. regolamento dei costi). Il saldo dovuto dalla società convenuta deve essere quindi cifrato in CHF 22'789.05, oltre interessi di mora del 5% dal 23 gennaio 2014 (sugli interessi cfr. art. 66 cpv. 2 LPP; art. 104 CO; cfr. Brühwiler , op. cit., p. 2065). Quanto importo di CHF 103.-- fatto valere per spese relative all'emissione del precetto esecutivo (cfr. doc. A/16), va osservato che detto costo segue le sorti dell'esecuzione e non può essere imposto né dall'assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all'esecuzione, in caso contrario dal creditore. Tale spesa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un'esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez , *La mainlevée d'opposition*, § 164, p. 414; Ammon/Walther , *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5 Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'UE di _____ del 22 maggio 2014. Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEP, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler , in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. Il presente giudizio varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto (definitivo) dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.6 Giusta l'art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d'essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP). Nel caso in disamina la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.

2.7 L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All'assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l'assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest'ulti-ma abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è parzialmente accolta . § La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 22'789.05 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2014. §§ E' rigettata in via definitiva

l'opposizione al precetto esecutivo n. _____ dell'UE di _____ del 22 maggio 2014. 2.- Tasse e spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.